

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 30 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 9.8.2008 il ricorrente chiedeva all'intermediario "*informazioni di dettaglio*" in merito alla segnalazione a suo nome effettuata alla Centrale dei Rischi, con particolare riferimento alla "*origine e natura della situazione debitoria ... (524 euro al 30.6.2008)*" e alla "*presenza di eventuali coobbligati, garanti e garantiti*". Inoltre chiedeva di conoscere l'importo dovuto a saldo della sua esposizione, con indicazione anche delle modalità di pagamento.

Il 22.1.2009 il ricorrente reclamava il mancato rilascio delle informazioni, reiterando la richiesta.

Non avendo ricevuto risposta, l'interessato ha presentato ricorso all'ABF, riepilogando le vicende del reclamo e formulando anche una richiesta di risarcimento danni di immagine per 1.000,00 euro. Sono allegati in copia: la citata corrispondenza, il prospetto dei dati C.R. prodotto dalla Banca d'Italia (a seguito di richiesta di accesso) riferito al periodo luglio 2007 – giugno 2008.

Il 16.2.2010 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali l'intermediario ha rappresentato che: a) il ricorrente intratteneva un rapporto di conto corrente sottoscritto in data 5.3.2004; b) tale rapporto, a seguito di andamento irregolare, è stato dapprima gestito dalla struttura di Customer Recovery, "*poi annoverato tra le posizioni ad incaglio e successivamente girato a sofferenze, per il recupero del credito, ammontante, alla data di messa in mora (11/12/2006), ad € 444,43 e alla data di scritturazione del credito a sofferenze (26/07/2007) ad € 518,32*"; c) il ricorrente è stato più volte contattato per il ripianamento dell'esposizione ma "*non ha mai inteso darvi corso*"; egli ha ricevuto la lettera di costituzione in mora e recesso dal contratto di conto corrente nonché le successive comunicazioni attestanti il credito vantato dalla banca; d) fin dalla comunicazione di messa in mora, il ricorrente è stato avvertito - ai sensi dell'art. 4, comma 7, del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" - che laddove non avesse provveduto al versamento di quanto dovuto, la relativa informazione sarebbe stata registrata in uno o più sistemi di informazioni; e) la segnalazione a sofferenza è stata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

effettuata dal luglio 2007 all'ottobre 2008; f) con decorrenza 10.11.2008 il credito nei confronti del ricorrente è stato ceduto a una società finanziaria e, di conseguenza, nessuna ulteriore segnalazione è stata operata dalla banca.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'intermediario ha chiesto che *“venga riconosciuta l'assenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile alla banca”* e ha chiesto all'ABF di *“respingere la domanda del ricorrente perché ingiustificata”*.

DIRITTO

Giova osservare in premessa che la banca ha dimostrato, tramite il relativo avviso di ricevimento, che la lettera di costituzione in mora - datata 11.12.2006 - è stata ricevuta dal ricorrente. Tale nota conteneva tra l'altro le seguenti informazioni: a) la diffida al pagamento entro 15 giorni del credito vantato dalla banca in virtù dello scoperto del c/c di corrispondenza, ammontante a Euro 444,43 (al 6.12.2006) oltre agli interessi maturandi; b) che, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, qualora il ricorrente non avesse provveduto al pagamento nei termini suddetti, la relativa informazione sarebbe stata registrata in uno o più sistemi di informazioni creditizie; c) che in caso di mancato adempimento, la banca avrebbe provveduto ad esperire, senza ulteriori comunicazioni, le più opportune azioni giudiziarie, anche nei confronti di eventuali coobbligati. L'estratto conto al 31.7.2007 – sul quale si legge che *“è stato inoltrato entro il 7.08.2007 al centro stampa esterno per la successiva postalizzazione”* - evidenzia il passaggio a sofferenza della posizione (per Euro 518,32) avvenuto il 26 dello stesso mese.

Non è chiara la ragione per cui il ricorrente ometta di menzionare questi particolari nel suo ricorso. In ogni caso essendo stato avvertito della esistenza di uno scoperto e delle conseguenze che ad esso si ricollegano, e non avendo provveduto in alcun modo a ripianare il proprio debito, il ricorrente non è ammesso a lamentarsi della intervenuta segnalazione alla C.R. Questo Collegio, così come anche i giudici ordinari, è intervenuto più volte a contestare agli intermediari segnalazioni indebite, ma ciò, appunto, sul presupposto di fatto che la segnalazione fosse errata e che il cliente non rappresentasse affatto un rischio creditorio. Tale elemento imprescindibile non appare nella vicenda in esame, anzi, dai documenti esaminati, lo scenario di fatto sembra del tutto opposto.

La domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, che di per sé si presenta avulsa da ogni elemento atto a concretizzare il danno lamentato, non può essere accolta in difetto del carattere della ingiustizia.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO